Penale Sent. Sez. 2 Num. 932 Anno 2019
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PISA FABIO
Data Udienza: 21/11/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
nata ad il

avverso la sentenza del 26/01/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 26/01/2018, confermava la sentenza del Tribunale di Pisa del 27/10/2015 in forza della quale era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 640 comma 2 cod. pen.

La corte territoriale riteneva comprovata la responsabilità dell' imputata la quale aveva reso una falsa dichiarazione scritta quanto alla verificazione di un sinistro nel quale sarebbe rimasta coinvolta la quale sarebbe caduta in una buca esistente in una strada del comune di S. Croce sull' Arno, incidente mai verificatosi, dichiarazione presentata dalla coimputata , giudicata separatamente, unitamente ad una richiesta per il

risarcimento dei danni asseritamente cagionati per l' importo di euro 2.685,97, in tal modo compiendo atti idonei diretti in maniera non equivoca a consumare una truffa ai danni del comune di S. Croce sull' Arno.

2. Propone ricorso per cassazione l' imputata a mezzo difensore deducendo i seguenti motivi:

a. violazione ed errata applicazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 640 comma 2 cod. pen.

Assume che nella specie difettavano gli elementi costitutivi della tentata truffa e che la corte territoriale aveva finito per configurare la truffa, tipico reato a forma vincolata, quale reato a forma libera non andando a verificare tutti e quattro i requisiti essenziali della fattispecie (condotta fraudolenta caratterizzata da artifici e raggiri; induzione in errore; atto di disposizione patrimoniale del soggetto ingannato; danno patrimoniale e profitto ingiusto).

Rileva che dovendosi valutare *ex ante* l' idoneità della condotta e non rilevando la astratta idoneità dei mezzi utilizzati nella specie doveva considerarsi che la dichiarazione emessa dalla non aveva la minima forza artificiosa di indurre in errore il soggetto passivo tant'è che sin da subito l' operatore comunale incaricato di controllare le richieste si era reso conto delle presunte anomalie e che pur avendo la corte territoriale evidenziato che la dichiarazione in questione era essenziale per la realizzazione di una iniziativa truffaldina nei confronti del comune tale "essenzialità" della dichiarazione non era stata adeguatamente dimostrata.

Evidenzia che i giudici territoriali non avevano considerato che nel caso in esame difettava la prova del dolo in quanto mancava la dimostrazione che la ricorrente, al momento della realizzazione del presunto comportamento fraudolento, fosse a conoscenza della volontà della coimputata di compiere una truffa nei confronti di un ente pubblico e che era del tutto assente la prova di una accordo finalizzato alla truffa in danno del comune suddetto.

Osserva, altresì, che la sentenza era fondata su mere congetture e che non erano emersi indizi gravi, precisi e concordanti idonei a confermare la sua responsabilità e che il semplice fatto che l' incidente era stato descritto come verificatosi in una buca di una strada comunale, con conseguente responsabilità dell' ente pubblico, non valeva a confermare, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, la consapevolezza dell' imputata della sussistenza dell' aggravante di cui all' art. 640 comma 2 cod. pen.;

b. violazione ed errata applicazione art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all' art. 131 *bis* cod. pen.

Rileva che valutati tutti gli elementi del caso concreto ed i parametri fissati dall' art. 131 *bis* cod. pen. avrebbe dovuto trovare applicazione detta disposizione tenuto della non particolare offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma, dell' intensità lieve a livello di elemento soggettivo, del ruolo gregario svolto dall' imputata nonché del mancato riscontro di un cointeresse economico nell' iniziativa e della mancata verifica di

una abitualità della condotta;

c. violazione di legge in relazione all' art. 69 cod. pen.

Lamenta che la corte valutando correttamente tutti gli elementi della fattispecie avrebbe dovuto operare un giudizio di prevalenza e non già di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, apparendo sul punto la sentenza del tutto carente oltre che illogica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La difesa della ricorrente ripropone in questa sede con il primo motivo doglianze già sottoposte all'attenzione della Corte di appello ed alle quali i giudici di merito hanno dato una risposta congrua e conforme a diritto evidenziando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato di cui all' art. 640 cod. pen. nella forma tentata.

2.1. La Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali non poteva essere accolta la tesi difensiva relativa all'insussistenza del reato di tentata truffa in quanto la condotta dell' imputata, consistita nell' avere formulato false dichiarazioni di avere assistito ad un incidente in realtà inesistente, anche in ragione della mancata allegazione di una spiegazione alternativa, non poteva che essere stata tenuta al consapevole scopo di concorrere con la proprietaria del veicolo asseritamente danneggiato in occasione del sinistro, , nel tentativo di ottenere una somma ed avere un vantaggio patrimoniale, condotta integrante l' artificio consistente nel fare credere ai dipendenti del Comune di Santa Croce sull' Arno incaricati di esaminarla che esisteva un testimone oculare dell' occorso e che, quindi, la richiesta era fondata, argomentando anche circa la sussistenza della contestata aggravante in ragione della natura del bene fonte del danno.

I giudici di merito hanno correttamente evidenziato come la falsa dichiarazione dell' imputata costituiva una "componente materiale della macchinazione" posta in essere dalla Notto che nel suo complesso era da ritenere "obiettivamente idonea al conseguimento del profitto", ragionamento il quale non risulta in alcun modo inficiato dalla contestazione secondo cui la dichiarazione della imputata non avrebbe avuto "la benché minima forza artificiosa di indurre in errore il soggetto passivo" come dimostrato dalla circostanza l' incaricato del comune si era reso conto delle anomalie.

Tale assunto si pone in contrasto con la ricostruzione dei giudici di merito i quali hanno accertato che nella specie i responsabili del comune hanno scoperto l' inganno dopo approfondite verifiche ed insospettiti dalla circostanza che la sedicente danneggiata aveva allegato un preventivo di danni anteriore alla data del sinistro, non rispondendo al vero l' affermazione secondo cui la falsa denunzia non avrebbe avuto alcuna capacità artificiosa.

Occorre, invero, rilevare che in tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri non è esclusa dal fatto che per svelarli sia necessario il successivo intervento di atti di controllo, atteso che l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con valutazione "*ex ante*", di causare l'evento (Sez. 2, n. 40624 del 04/10/2012 - dep. 17/10/2012, Pg in proc. Nigro e altro, Rv. 25345201).

Ne discende che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto "essenziale" ai fini della truffa detta dichiarazione atteso che è dato di comune esperienza che ai fini della verifica di un sinistro il primo elemento da riscontrare è quello della presenza di testimoni in grado di confermare il fatto storico.

2.2. Si tratta, dunque, di motivazione congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali, sicché la censura, da considerare una mera e tralaticia riproposizione della medesima tesi difensiva disattesa in entrambi i giudizi di merito, dev'essere ritenuta inammissibile in quanto, surrettiziamente tesa ad ottenere una nuova rivalutazione del merito.

3. Anche il secondo motivo, che si ricollega all'intervenuta introduzione nel sistema di diritto penale della regola di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 *bis* cod. pen.), introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, è manifestamente infondato.

3.1. Sul punto va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001).

Nel caso in esame che i giudici del merito (con una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità) hanno escluso nel caso la "particolare tenuità del fatto" che potrebbe portare all'applicazione del citato art. 131-bis cod. pen. in ragione del potenziale danno per il comune, tutt' altro che trascurabile (oltre 2.600,00 euro).

4. Congrua in fatto e corretta in diritto è la motivazione in punto di giudizio ex art. 69 cod. pen.

Occorre, pervero, considerare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 - dep. 26/06/2017, Pistilli, Rv. 27048101).

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 Novembre 2018

Il consigliere estensore

Il presidente